

## REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI E DEI RELATIVI CONTROLLI

(ai sensi dell'art. 36 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.  
c.d. Codice dei contratti pubblici, dell'art. 71 comma 1 del DPR 445/2000 e delle Linee  
Guida ANAC 4/2016 e s.m.i.)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 25 NOVEMBRE 2021

## SOMMARIO

SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
ART. 1 OGGETTO.....	3
ART. 2. AMBITO DI APPLICAZIONE .....	4
ART. 3 PRINCIPI.....	4
ART. 4 ROTAZIONE AFFIDAMENTI E INVITI.....	5
ART. 5 IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO .....	7
ART. 6 COMMISSIONE GIUDICATRICE .....	8
ART. 7 IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	9
SEZIONE II PROGRAMMAZIONE DELLE PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ....	10
ART. 8 PROGRAMMAZIONE LAVORI (di cui all'art. 21 c. 3), SERVIZI E FORNITURE (di cui all'art. 21 c. 6) ..	10
SEZIONE III PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI .....	10
ART. 9 LAVORI, SERVIZI E FORNITURE .....	10
Affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro o altra soglia definita dalla normativa vigente .....	10
Affidamenti di contratti di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro e per l'affidamento di contratti di servizi e forniture di importo superiore a 40.000,00 euro (o altre soglie definite dalla normativa vigente) e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del Codice) .....	16
La procedura negoziata per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro (o altre soglie definite dalla normativa vigente).....	18
Art. 10 INDAGINI DI MERCATO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA B .....	20
ART. 11 LAVORI DI SOMMA URGENZA.....	23
ART. 12 ESECUZIONE E PAGAMENTI.....	23
ART. 13 FORMA DEL CONTRATTO .....	25
ART. 14 ENTRATA IN VIGORE.....	26
ALLEGATO 1: TIPOLOGIA DI FORNITURE DI BENI E SERVIZI ESEGUITE IN ECONOMIA.....	27



## SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI

### ART. 1 OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina principi, criteri e procedure applicate da INFORMARE Azienda Speciale della Camera di Commercio Frosinone Latina per l'affidamento e gestione dei contratti di appalto di valore stimato inferiore alla soglia comunitaria (c.d. contratti sottosoglia) così come definita dalla vigente normativa comunitaria e nazionale (articolo 35 e 36 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, c.d. Codice dei Contratti Pubblici, di seguito anche "il Codice"). Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento trovano applicazione le indicazioni fornite dall'ANAC nelle linee guida n.4 che non essendo vincolanti ne consentono un motivato scostamento.
2. Il valore stimato dell'appalto deve essere calcolato come indicato dall'articolo 35 del Codice dei contratti pubblici.
3. Qualora nel corso di validità del presente regolamento dovessero modificarsi le disposizioni nazionali e/o regionali che disciplinano la materia oggetto del presente regolamento o le linee Guida ANAC, anche le disposizioni del presente regolamento che siano divenute incompatibili con la normativa sopravvenuta si intendono implicitamente abrogate e automaticamente sostituite con le norme comunitarie e/o nazionali e/o regionali o le indicazioni ANAC sopravvenute.
4. Qualora nel corso di validità del presente regolamento dovessero modificarsi "temporaneamente" le disposizioni nazionali e/o regionali che disciplinano la materia oggetto del presente regolamento o le linee Guida ANAC, anche le disposizioni del presente regolamento si intendono "temporaneamente" modificate.
5. Sono fatte salve le minute spese di cassa per provvedere al pagamento delle piccole spese d'ufficio, piccole riparazioni e manutenzioni di beni mobili e dei locali, delle spese postali, per l'acquisto di giornali, pubblicazioni periodiche, libri di testo, utensilerie, ecc. Possono gravare sul fondo cassa gli anticipi per missioni delle spese di viaggio, pernottamento e soggiorno, spese disciplinate dal regolamento delle trasferte. L'applicazione del regolamento non è obbligatoria per i contratti esclusi dall'ambito di

applicazione del Codice dei contratti pubblici. (di cui all'articolo 17 e 17 bis del Codice dei contratti pubblici)

6. INFORMARE, ai sensi dell'articolo 56, del Codice dei contratti pubblici (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), per l'acquisizione di forniture e servizi in economia può avvalersi, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e semplificazione, del mercato elettronico, inteso come l'insieme delle procedure che consentono di effettuare l'approvvigionamento di forniture e di servizi direttamente da cataloghi predisposti da utenti selezionati. Avvalendosi del mercato elettronico, le acquisizioni vengono fatte attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta rivolta ai fornitori abilitati. Oltre al mercato elettronico potranno essere utilizzati, previo convenzionamento, i sistemi in essere della Consip SpA o di altri organismi pubblici.

7. Formano in particolare parte integrante e sostanziale del presente regolamento e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso, le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza di Informare e del Codice di comportamento della Camera di Commercio Frosinone Latina, adottati in osservanza della legge n. 190/2012, nel testo vigente, nonché degli altri provvedimenti adottati in materia.

## **ART. 2. AMBITO DI APPLICAZIONE**

Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano a INFORMARE per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e fornitura di importo inferiore alla soglia comunitaria.

## **ART. 3 PRINCIPI**

1. Nell'espletamento delle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi e forniture vanno rispettati i principi previsti dagli articoli 30, comma 1, 34, 36 e 42 del Codice come meglio specificati nelle Linee guida ANAC n. 4 vigenti.

2. È necessario consentire un'effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, senza

compromettere in ogni caso il livello qualitativo delle prestazioni oggetto degli affidamenti.

3. Nessuna acquisizione di forniture, servizi ed esecuzione di lavori può essere artificiosamente frazionata al solo scopo di sottoporla alla disciplina di cui al presente regolamento.

4. Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'articolo 29 del Codice, nella sezione "Amministrazione trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

#### **ART. 4 ROTAZIONE AFFIDAMENTI E INVITI**

1. Il principio di rotazione comporta, nel solo caso di procedure che limitano la partecipazione degli operatori in possesso dei requisiti richiesti, il divieto di invito e di affidamento all'operatore uscente e agli operatori invitati e non affidatari dell'appalto immediatamente precedente a quello di cui si tratti, purché entrambi gli affidamenti siano:

- a. ricompresi nel medesimo settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero nello stesso settore di servizi;
- b. appartengano alla medesima fascia economica di cui al comma 2.

2. Informare individua ai fini dell'applicazione del principio di rotazione, le seguenti fasce economiche:

	<b>FORNITURE DI BENI E SERVIZI</b>	<b>L.</b>	<b>LAVORI</b>
A	< € 1.000	A	fino a 20.000
B	da € 1.000 e fino a 5.000	B	> € 20.000 e < € 40.000
C	> € 5.000 e fino a € 20.000	C	da € 40.000 e < € 150.000
D	> € 20.000 e < € 40.000	D	da € 150.000 e fino a € 258.000
E	da € 40.000 e fino a € 75.000	E	> € 258.000 e fino a € 516.000
F	> € 75.000 fino alla soglia comunitaria	F	> € 516.000 fino alla soglia comunitaria

3. L'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata mediante ricorso a:

- arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce;
- ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto;

- alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici.

4. Per quanto riguarda l'utilizzo del MEPA o di altri analoghi mercati elettronici, si specifica che, nel caso di procedure con negoziazione, che limitino la partecipazione degli operatori aventi i requisiti, si dovrà applicare il principio di rotazione e che - al contrario - non dovrà essere applicato nel caso di acquisti a catalogo o altre forme di acquisto senza negoziazione. Il principio di rotazione non si applica, inoltre, in caso di utilizzo di accordi quadro che prevedano il confronto competitivo, salvo diversa previsione all'interno degli stessi.

5. Informare può derogare all'applicazione del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti a fronte di:

- a) particolari caratteristiche o specificità di gestione del bene, di esecuzione del servizio o del lavoro da acquisire, tali da richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza specifica (diritti di privativa, specificità artistiche e/o culturali, attività di docenza e consulenza su specifici percorsi formativi finanziati da terzi, ecc.) sulla base delle indicazioni di cui alle Linee Guida ANAC n.8;
- b) servizi, beni o lavori relativi a particolari forniture, attività o opere, che se forniti o eseguiti da soggetti diversi da quelli a cui sia stata affidata precedentemente la realizzazione della fornitura o del lavoro, possano recare grave pregiudizio all'Amministrazione per evidenti e documentate problematiche tecniche e/o operative sulla base delle indicazioni di cui alle Linee Guida ANAC n.8;
- c) circostanze di somma urgenza di cui all'articolo 163 del Codice;
- d) numero di operatori economici iscritti nell'elenco fornitori, in possesso dei requisiti necessari, inferiore a quello minimo di soggetti da invitare - in base all'articolo 36, comma 2, lett. b) e c) del Codice;
- e) particolare struttura del mercato e riscontrata effettiva assenza di alternative;
- f) affidamenti di importi inferiori a 1.000 euro, con motivazione sintetica da indicare nella determinazione a contrarre o nell'ordine di acquisto.

6. L'affidamento o il reinvido al contraente uscente deve avere carattere eccezionale e richiedere un onere

motivazionale più stringente.

7. Il riaffidamento o il reinvio al contraente uscente deve altresì tener conto del grado di soddisfazione maturato in precedenti rapporti contrattuali (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, rispetto dei tempi e costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel mercato di riferimento, nonché dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.

8. In ottica di trasparenza del procedimento adottato, le motivazioni e scelte che hanno portato a determinare le deroghe previste al comma 5 dovranno in ogni caso essere tracciate e rinvenibili nel procedimento istruttorio.

#### **ART. 5 IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

1. Per ciascuna procedura di affidamento è nominato un RUP - ai sensi dell'art. 31, comma 1 del Codice - e, ove la natura della prestazione o eventuali esigenze organizzative lo richiedano, un Direttore dell'esecuzione del contratto di cui al successivo articolo 7 e/o un Direttore dei lavori. Il RUP viene individuato contestualmente all'attività di progettazione preliminare alla programmazione o nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, del Codice, ovvero nell'atto di avvio relativo a ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione. Ove non diversamente stabilito, il RUP si identifica, ex articolo 5 legge 241/90, nella persona del Responsabile competente.

2. Il RUP viene nominato, in conformità sia alle linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti <<Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni>> e sia al comma 5 dell'articolo 31 del Codice, tra i dipendenti di INFORMARE sulla base del necessario livello di inquadramento nonché delle competenze professionali, dell'anzianità di servizio, della pertinenza della funzione ricoperta in relazione all'oggetto del contratto, dell'esperienza maturata, oltre che delle eventuali particolari specializzazioni tecniche.

3. Il RUP, avvalendosi di personale e strutture interne competenti, svolge tutti i compiti istruttori relativi alle procedure di affidamento previste dal presente Regolamento, ivi compresi gli affidamenti diretti, nonché vigila sulla corretta esecuzione dei contratti, qualora tale competenza non sia stata specificamente attribuita ad altri organi o soggetti come previsto dal successivo art. 7.

4. Il RUP riferisce immediatamente al soggetto o all'organo che lo ha nominato su qualsiasi circostanza rilevante concernente la procedura di affidamento e, in particolare, su fatti che determinino o facciano ritenere possibile il verificarsi di irregolarità o rallentamenti, facendo proposte per il loro superamento ovvero segnalando iniziative assunte a tal fine, fatto salvo che il RUP non coincida con il Dirigente competente poiché in tal caso provvede direttamente.

5. Il RUP, qualora non sia preposto anche allo svolgimento dell'attività di controllo, segnala al soggetto o all'organo competente tutti gli elementi rilevanti al fine di poter valutare l'esattezza, correttezza e puntualità con cui sono stati adempiuti gli obblighi contrattuali fatto salvo che il RUP non coincida con il Dirigente competente poiché in tal caso provvede direttamente.

6. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla disciplina del Codice in materia di ruolo e funzioni del RUP negli appalti e nelle concessioni.

#### **ART. 6 COMMISSIONE GIUDICATRICE**

1. Nel caso di procedure di affidamento di lavori, beni e servizi di importo pari o superiore a € 40.000,00 il cui criterio prescelto di affidamento sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa - ovvero in qualsiasi altra ipotesi sia ritenuta necessaria (ad esempio per rilevanza e/o complessità dell'oggetto dell'appalto) - la valutazione tecnica ed economica delle offerte e/o dei progetti è effettuata da una Commissione nominata, ai sensi dell'articolo 77 del Codice, i cui componenti - fino alla completa attuazione della disciplina di cui all'articolo 78 del Codice - possono essere nominati tra i dipendenti di INFORMARE e/o nell'ambito del sistema camerale in possesso dei requisiti necessari ed esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, nel rispetto del principio di rotazione.

2. Il controllo della documentazione amministrativa è invece svolto dal RUP competente supportato dall'ufficio acquisti di INFORMARE.
3. Nei casi di apertura delle buste di gara in seduta pubblica, il RUP o suo delegato / la Commissione, possono essere coadiuvati dal personale dell'ufficio acquisti per le operazioni necessarie.
4. La Commissione può supportare il RUP nella valutazione delle offerte anormalmente basse. INFORMARE pubblica nella sezione Amministrazione trasparente del proprio sito la composizione della Commissione e i curricula dei componenti.
5. Il lavoro della Commissione è improntato alla massima trasparenza e deve svolgersi con attinenza scrupolosa al metodo di valutazione individuato negli atti di gara.
6. La Commissione redige con tempestività e completezza il verbale di gara.

#### **ART. 7 IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Nell'ambito delle soglie delle prestazioni per gli affidamenti aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi e forniture, a meno che INFORMARE non determini diversamente, il RUP, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto.
2. Qualora non vi sia tale coincidenza, il Direttore dell'esecuzione del contratto è nominato dal Direttore Generale, su proposta del RUP, poiché esperto nella materia oggetto della fornitura.
3. Il Direttore di esecuzione del contratto, ove diverso dal RUP, è indicato nel contratto con cui si formalizza l'affidamento della fornitura di beni e servizi o in altro atto trasmesso tempestivamente al fornitore.
4. Al Direttore di esecuzione del contratto sono affidate le funzioni indicate nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 7 marzo 2018, n. 49 e nelle linee guida ANAC n.3.

## SEZIONE II PROGRAMMAZIONE DELLE PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

### **ART. 8 PROGRAMMAZIONE LAVORI (di cui all'art. 21 c. 3), SERVIZI E FORNITURE (di cui all'art. 21 c. 6)**

1. L'acquisizione di Lavori, Servizi e Forniture, rilevanti ai fini del presente Regolamento avviene coerentemente con:
  - a) la programmazione triennale dei lavori di importo unitario stimato pari o superiore a 100.000 euro, di cui all'articolo 21, comma 3, del Codice;
  - b) la programmazione biennale dei servizi e forniture di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000,00 euro di cui all'articolo 21, comma 6, del Codice;
2. Le attività di definizione e programmazione dei fabbisogni di cui al comma 1 sono di pertinenza del Direttore Generale e del RUP, anche su proposta di altro ufficio, supportati dagli uffici deputati alla programmazione secondo le disposizioni organizzative interne.
3. I programmi di cui alla lettera a) e b) del comma 1 sono redatti in coerenza con il bilancio preventivo economico.

## SEZIONE III PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI

### **ART. 9 LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

#### **Affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro o altra soglia definita dalla normativa vigente**

1. Gli affidamenti di prestazioni di servizi e forniture e di lavori per importi inferiori a 40.000,00 euro possono avvenire tramite affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.
2. Al fine di assicurare il rispetto dei principi enunciati nel precedente articolo 3, gli oneri motivazionali relativi all'economicità, alla proporzionalità e al rispetto dei principi di concorrenza possono essere

soddisfatti come di seguito indicati, fatta salva l'adesione a convenzioni nazionali o regionali e l'utilizzo dei canali di approvvigionamento elettronici richiamati all'articolo 1, comma 6:

1. mediante una valutazione comparativa dei preventivi di spesa acquisiti, normalmente, tramite un'indagine esplorativa condotta tra elenchi fornitori propri, di altre stazioni appaltanti o presenti sul mercato elettronico (comma 1, lettera *bbbb* dell'art. 3 del Codice) nonché altre piattaforme telematiche per la P.A, tenendo conto di quanto segue:

- per affidamenti di importo pari o superiore a € 1.000,00 e non superiori a € 5.000,00, dovranno essere preferibilmente acquisiti almeno 2 preventivi;

- in relazione agli affidamenti di importo superiore a € 5.000,00 ma non superiore a € 40.000,00, dovranno essere normalmente acquisti 2 o più preventivi;

2. indagine informale effettuata mediante una consultazione della rete o di altri canali di informazione nonché un'analisi dei prezzi risultanti dai cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico, a seconda delle caratteristiche del mercato di riferimento;

3. listini e prezziari di beni, lavori, servizi, normalmente in uso nel luogo di esecuzione del contratto e per la relativa categoria merceologica;

4. analisi di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o analisi dei prezzi praticati da altre amministrazioni;

5. eventuali rilevazioni statistiche e ogni altro elemento di conoscenza.

Le motivazioni che hanno portato alla scelta dell'affidamento diretto devono in ogni caso essere verificabili a posteriori e non possono pertanto essere adottate ad esempio in via verbale o con procedimenti soggettivi privi di evidenza.

3. Si può ricorrere, di norma, alla consultazione di un unico operatore economico nei seguenti casi:

a) il bene o servizio è considerato infungibile in base a opportuni riscontri di tipo oggettivo e/o documentato (un bene o servizio è infungibile se è l'unico che può garantire il soddisfacimento di un certo bisogno per ragioni di tipo tecnico o di privativa industriale ovvero che, se venisse fornito o eseguito da soggetti diversi da quelli a cui è stato affidato il precedente contratto, possa recare grave pregiudizio all'Amministrazione);

b) il bene o servizio è acquisito mediante ordine diretto sul mercato elettronico, al prezzo più basso tra le offerte già presenti a catalogo;

c) il bene o servizio è acquisito mediante ordine diretto sul mercato elettronico, accompagnato da apposita motivazione sulla scelta effettuata tra le offerte già pubblicate a catalogo in base a considerazioni sul rapporto qualità/prezzo;

d) esistono strumenti alternativi di verifica della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione rispetto alla richiesta di un ulteriore preventivo quali, ad esempio, quelli indicati al precedente comma 2, punti dal 2 al 5.

Per i punti b) e c) procedere all'acquisto a catalogo senza negoziazione è opportuno se le caratteristiche/condizioni d'acquisto sono omogenee rispetto a quelle riferite alle offerte già pubblicate e quindi non sia ipotizzabile un possibile e significativo miglioramento dell'offerta tale da giustificare il ricorso alla negoziazione nelle forme previste dalla piattaforma.

4. Per affidamenti di importo inferiore ad € 1.000,00, procedere con motivazione sintetica della stessa.

5. A prescindere dall'importo, se l'affidamento è ricorrente, fatto salvo il divieto di frazionamento, occorre tenere in considerazione il miglioramento o peggioramento delle condizioni economiche rispetto agli affidamenti precedenti.

6. In base all'articolo 32, comma 2, del Codice, per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000,00 euro, l'ordine è formalizzato mediante una conferma scritta, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, la motivazione della scelta dell'affidatario; il possesso dei requisiti di carattere generale e dei requisiti tecnico professionali, ove richiesti, è garantito dall'adozione delle procedure di cui ai successivi commi, 9 e sgg.

7. Per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro INFORMARE potrà non richiedere né la garanzia provvisoria né la garanzia definitiva di cui all'articolo 93, comma 1, e articolo 103, comma 11, del Codice.

8. Gli operatori economici, per poter essere destinatari di affidamenti diretti e contrarre con INFORMARE devono possedere i requisiti di carattere generale ex articolo 80 del Codice, integrati da quelli eventualmente richiesti in merito alla idoneità professionale e/o capacità tecnica, capacità economica e finanziaria. A tale riguardo gli operatori, in sede di presentazione dell'offerta dovranno confermare, sotto la

propria responsabilità, il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

9. I requisiti di idoneità professionale e/o capacità tecnica, capacità economica e finanziaria devono essere proporzionati all'oggetto dell'affidamento e tali da non compromettere la possibilità delle piccole e medie imprese e delle microimprese di risultare affidatarie.

10. I procedimenti di verifica dei requisiti generali e speciali vengono effettuati da INFORMARE secondo le indicazioni di cui ai punti 4.2.2, 4.2.3.e 4.2.4 delle Linee guida ANAC n.4, fatte salve alcune semplificazioni di seguito riportate al comma 14. Le dichiarazioni di cui al precedente comma 9, saranno controllate ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

11. I controlli a campione devono essere effettuati rispetto ai requisiti auto dichiarati dal fornitore, che non siano stati già oggetto di controllo puntuale. A tal fine, si provvederà, con **periodicità trimestrale**, al controllo a campione che sarà effettuato su un congruo numero di dichiarazioni determinato in percentuale su quello complessivo, costituente base sufficientemente indicativa per la valutazione della correttezza delle dichiarazioni rese nei confronti di Informare.

Tale percentuale deve essere pari almeno al 20% delle dichiarazioni sostitutive presentate.

Il Direttore Generale, con proprio provvedimento, potrà stabilire una percentuale di controlli inferiore al minimo solo qualora il numero delle dichiarazioni da sottoporre al controllo sia molto elevato o qualora si intenda effettuare un controllo più mirato ed incisivo delle dichiarazioni sostitutive, dandone in ogni caso adeguata motivazione.

Il controllo è effettuato mediante sorteggio attraverso l'apposita funzione random di excel.

Qualora il risultato dei controlli a campione ingeneri il ragionevole dubbio che il numero delle dichiarazioni non veritiere sia elevato, ovvero nel caso in cui la percentuale delle dichiarazioni mendaci superi il 50% di quelle controllate, si dovrà ricorrere all'allargamento del campione.

Informare può, in ogni caso, optare per il controllo di tutte le dichiarazioni ricevute nel periodo di riferimento qualora ritenga opportuno.

La verifica dei requisiti speciali (comprovanti l' idoneità professionale, la capacità tecnica ed economico-finanziaria degli operatori economici), sarà invece effettuata solo se richiesti.

In via transitoria il controllo sui seguenti requisiti sarà svolto a campione, ai sensi del comma 11, in attesa dell'implementazione di un più rapido sistema di controllo che consenta la verifica puntuale senza pregiudicare le esigenze di celerità del procedimento:

a) assenza di inadempienze tributarie e cause ostative al rilascio delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale ai sensi del comma 4 dell'articolo 80;

b) l'assenza a carico dell'operatore economico di sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

c) che l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (lavoro disabili), ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito.

12. Non saranno sottoposti a controllo a campione i fornitori selezionati mediante il mercato elettronico della pubblica Amministrazione, in quanto, in forza dell'articolo 36, comma 6 bis del Codice, tale adempimento è già svolto dal soggetto responsabile dell'ammissione e permanenza al mercato elettronico.

13. Non si procederà al controllo per i fornitori aggiudicatari di Convenzioni o altri contratti stipulati da Consip o analoghe centrali di committenza, poiché il controllo in tali casi viene effettuato dal soggetto aggregatore.

14. La dichiarazione indicata al precedente comma 8, resa dall'Operatore Economico individuato quale affidatario diretto sarà sottoposta a verifica prima della stipula del contratto (o dell'emissione dell'ordinativo) e, nelle more della consultabilità della Banca dati di cui al comma 1 dell'articolo 81 del Codice, INFORMARE provvederà ad effettuare le verifiche puntuali semplificate secondo quanto di seguito indicato:

- a) per gli affidamenti diretti di importo fino a € 5.000,00:
  - mediante l'acquisizione del DURC in corso di validità;

- attraverso consultazione del casellario ANAC;

b) per gli affidamenti diretti di importo superiore a € 5.000,00 e non superiore a € 40.000,00:

- mediante l'acquisizione del DURC in corso di validità;

- attraverso consultazione del casellario ANAC;

- attraverso verifica dell'insussistenza di procedure concorsuali tramite consultazione del registro imprese;

- attraverso verifica dell'eventuale esistenza delle condanne penali elencate dall'articolo 80 del Codice;

- i restanti controlli saranno effettuati a campione.

15. Controlli puntuali sulle dichiarazioni dovranno inoltre eseguirsi laddove emerga incoerenza palese delle informazioni rese, inattendibilità evidente delle stesse, imprecisioni e omissioni tali da far supporre la volontà del dichiarante di rendere all'Amministrazione solo dati parziali e, comunque, in modo tale da non consentire all'Amministrazione stessa un'adeguata e completa valutazione degli elementi posti alla sua attenzione;

16. L'attività di controllo delle dichiarazioni sostitutive potrebbe far emergere delle irregolarità ed omissioni non considerabili falsità. In tal caso, occorre informare l'interessato e procedere alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione. In mancanza, l'affidamento non potrà aver luogo oppure, qualora fosse già stato effettuato, occorrerà osservare quanto stabilito dal successivo comma ai punti a) e b). Si applicano in tal senso le disposizioni vigenti in materia di "soccorso istruttorio" ex art. 83 D.lgs 50/2016.

17. Qualora, invece, venissero rilevati, con certezza, elementi di falsità l'Ufficio deve:

a) provvedere alla risoluzione del contratto e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite;

b) incamerare la cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, applicare una penale pari al 10 % del valore del contratto, la quale sarà detratta dagli importi eventualmente dovuti al fornitore ai sensi del punto precedente;

c) inoltrare la segnalazione all'Autorità competente.



18. Per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro non risulta obbligatoria la verifica di cui all'articolo 97 del Codice; tuttavia INFORMARE potrà valutare la congruità di ogni offerta che, in base a elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

**Affidamenti di contratti di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro e per l'affidamento di contratti di servizi e forniture di importo superiore a 40.000,00 euro (o altre soglie definite dalla normativa vigente) e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del Codice)**

1. L'affidamento è l'atto conclusivo di una procedura negoziata di cui all'articolo 36, comma 2, lett. b), che prevede la consultazione di almeno cinque operatori economici per servizi/forniture e dieci operatori economici per i lavori, ove esistenti, così individuati:

a) tramite elenco fornitori propri, di altre stazioni appaltanti o presenti sul mercato elettronico, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;

b) sulla base di indagini di mercato nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 10 del presente regolamento.

2. La procedura di affidamento per i lavori in amministrazione diretta può essere eseguita, a patto che si applichi la procedura negoziata per l'acquisto e il noleggio dei mezzi necessari.

3. La procedura prende l'avvio mediante una determina a contrarre e/o ordine di acquisto, anche successivi all'indagine di mercato di cui all'articolo 10, a firma del Direttore Generale, che deve riportare i seguenti elementi:

a) indicazione dell'interesse pubblico da soddisfare;

b) caratteristiche dei lavori o beni e servizi da affidare;

c) importo massimo dell'affidamento;

d) procedura che si intende seguire;

e) motivazioni della scelta della procedura;

f) eventuali motivi legati alla volontà di invitare l'aggiudicatario uscente e/o operatori

precedentemente invitati qualora la procedura preveda in qualche modo una limitazione degli operatori economici aventi i requisiti richiesti;

g) requisiti generali e speciali;

h) criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

i) principali condizioni contrattuali;

j) richiesta o meno della garanzia provvisoria ai sensi dell'articolo 93 del Codice e della garanzia definitiva ai sensi dell'articolo 103 del Codice.

4. La pubblicità della procedura deve consistere in un avviso pubblicato sul sito di INFORMARE nella sezione "Amministrazione trasparente" e nelle altre forme e modalità stabilite dalle norme in vigore, nel quale devono essere riportati gli elementi di cui alle linee guida ANAC n. 4 (paragrafo dedicato al "confronto competitivo"), per l'individuazione degli operatori economici interessati che contenga il valore stimato dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti professionali per la partecipazione (es; iscrizione al mercato elettronico), eventuale numero massimo di operatori che verranno invitati alla procedura, le modalità dell'eventuale sorteggio o altra modalità di selezione, le modalità per comunicare con INFORMARE. L'avviso va pubblicato per almeno 15 gg consecutivi e naturali, salvo la riduzione a 5 gg in caso di urgenze.

5. Gli operatori economici, una volta individuati secondo i criteri previsti dall'avviso, sono invitati contemporaneamente a presentare la propria offerta.

6. Le sedute di gara devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate.

7. La proposta di aggiudicazione deve essere trasmessa al Direttore Generale dal RUP (se diverso dal Direttore Generale) congiuntamente al verbale di gara redatto dalla Commissione di cui all'articolo 5 del presente Regolamento.

8. L'ordine di affidamento, deve essere emanato dal Direttore Generale e deve essere adeguatamente motivato in ragione della individuazione dell'operatore economico scelto mediante la procedura di

selezione.

9. Gli operatori economici, per poter essere destinatari di affidamenti diretti e contrarre con INFORMARE devono possedere i requisiti di carattere generale ex articolo 80 del Codice, integrati da quelli eventualmente richiesti in merito alla idoneità professionale e/o capacità tecnica, capacità economica e finanziaria. A tale riguardo gli operatori, in sede di presentazione dell'offerta, dovranno confermare sotto la propria responsabilità, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

**La procedura negoziata per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro (o altre soglie definite dalla normativa vigente)**

1. La procedura di affidamento consiste in una procedura negoziata di cui all'articolo 36, comma 2, lett. c), del Codice previa consultazione di un numero di operatori minimo variabile in base all'importo dei lavori e stabilito dalle norme in vigore con un massimo di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, così individuati:

a) tramite elenco fornitori propri, di altre stazioni appaltanti o presenti sul mercato elettronico, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;

b) sulla base di indagini di mercato nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 10 del presente regolamento.

2. La procedura prende avvio mediante una determina a contrarre e/o ordine di acquisto che deve riportare i seguenti elementi:

a) indicazione dell'interesse pubblico da soddisfare;

b) caratteristiche dei lavori da affidare;

c) importo massimo dell'affidamento;

d) procedura che si intende seguire;

e) motivazioni della scelta della procedura;

f) motivi legati alla volontà di invitare l'aggiudicatario uscente;

g) requisiti generali e speciali;

- h) criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- i) principali condizioni contrattuali;
- j) richiesta o meno della garanzia provvisoria ai sensi dell'articolo 93 del Codice e della garanzia definitiva ai sensi dell'articolo 103 del Codice.

3. La pubblicità della procedura deve consistere in un avviso pubblicato sul sito di INFORMARE nella sezione "Amministrazione trasparente" e nelle altre forme e modalità stabilite dalle norme in vigore, nel quale vengono riportati gli elementi di cui alle linee guida ANAC, per l'individuazione degli operatori economici interessati che contenga il valore stimato dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti professionali per la partecipazione (es; iscrizione al mercato elettronico), eventuale numero massimo di operatori che verranno invitati alla procedura, eventuali modalità del sorteggio o altre modalità di selezione dei partecipanti, modalità per comunicare con Informare. L'avviso va pubblicato per almeno 15 gg consecutivi e naturali, salvo la riduzione a 5 gg in caso di urgenze.

4. Le sedute di gara, siano esse svolte dal RUP che dalla Commissione di cui all'articolo 5, devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate.

5. Il verbale di gara deve essere trasmesso al Direttore Generale dal RUP (se diverso dal Direttore Generale) ovvero dalla Commissione di cui all'articolo 5.

6. Gli operatori economici, una volta individuati secondo i criteri previsti dall'avviso, sono invitati contemporaneamente a presentare la propria offerta, in modo telematico via pec.

7. L'ordine di affidamento, a seguito della verifica dei requisiti dell'aggiudicatario di cui all'articolo 36, comma 5 del Codice, deve essere emanata dal Direttore Generale e deve essere adeguatamente motivata in ragione della individuazione dell'operatore economico selezionato e in ragione del requisito della convenienza per importi superiori a 500.000 euro.

8. Gli operatori economici, per poter essere destinatari di affidamenti diretti e contrarre con INFORMARE devono possedere i requisiti di carattere generale ex articolo 80 del Codice, integrati da quelli

eventualmente richiesti in merito alla idoneità professionale e/o capacità tecnica, capacità economica e finanziaria. A tale riguardo gli operatori, in sede di presentazione dell'offerta, dovranno confermare i requisiti, sotto la propria responsabilità, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 di euro, i requisiti sono comprovati dall'attestato di qualificazione SOA per categoria e classifica, da definire in ragione dei lavori oggetto dell'affidamento.

#### **Art. 10 INDAGINI DI MERCATO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA B**

1. L'indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.
2. Tale procedura viene svolta preventivamente e, in tal caso, nel provvedimento a contrarre, prima dell'avvio della selezione, si darà atto delle risultanze dell'indagine stessa, fatto salvo che non possono essere resi noti i dati degli invitati.
3. L'indagine di mercato è prevista dalle norme per gli affidamenti pari o superiori a € 40.000,00, o altre soglie previste dalla normativa in vigore, qualora la selezione dei fornitori da invitare al confronto competitivo non avvenga tramite consultazione di Elenchi di fornitori propri o di altre stazioni appaltanti o presenti sul mercato elettronico o qualora gli iscritti ai suddetti elenchi siano in numero inferiore rispetto al minimo previsto dal Codice.
4. INFORMARE assicura l'opportuna pubblicità dell'indagine del mercato e a tal fine la stessa pubblica un avviso, nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "Bandi e contratti". La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.
5. L'avviso indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di

idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici da invitare, le modalità per prender contatto, se interessati, con la stazione appaltante. Inoltre, nell'avviso di indagine di mercato la stazione appaltante si può riservare la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio, di cui sarà data successiva notizia.

6. Tramite l'indagine di mercato ex art. 36 potranno anche essere acquisite informazioni utili alla conoscenza dello specifico mercato e del suo funzionamento ai sensi dell'art 66 del Codice. L'esecuzione congiunta delle due tipologie di indagini è da ritenersi opportuna, ai fini di contenere i tempi del procedimento, nel caso si ipotizzi che le informazioni essenziali contenute nell'avviso siano conformi alla situazione di mercato, fatte salve asimmetrie informative non prevedibili e conseguenti osservazioni degli operatori interessati, ovvero nel caso in cui si ritenga utile richiedere, tramite l'indagine, informazioni necessarie al successivo svolgimento della procedura. All'indagine congiunta si dovrà procedere, preventivamente all'adozione dell'ordine; fatto salvo che, se il risultato dell'indagine richiedesse un adeguamento dei contenuti dell'avviso, si dovrà procedere alla sua ripubblicazione, per un congruo periodo di tempo.

7. Durante lo svolgimento delle indagini di mercato il RUP ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati.

8. L'individuazione dei soggetti con i quali procedere alla selezione può essere realizzata anche mediante estrazione degli operatori dall'elenco in base al possesso di requisiti ulteriori di capacità tecnico-professionale, richiesti in relazione alla particolare natura o allo specifico dimensionamento della fornitura di beni, di servizi o dei lavori da affidare.

9. Nella selezione dei soggetti da invitare per l'affidamento di forniture di beni, di servizi o di lavori ai sensi dell'articolo 36 del Codice, l'Amministrazione applica il principio di rotazione, secondo le modalità specificate all'articolo 3, salvo che la procedura non preveda alcuna limitazione alla partecipazione da parte dei soggetti interessati ed in possesso dei requisiti richiesti.

10. Nel caso sia stato previsto un numero massimo di operatori economici da invitare al successivo confronto competitivo, da individuarsi tramite sorteggio pubblico, la data dello stesso, qualora non prevista già nell'avviso, è comunicata ai candidati via PEC, con un anticipo di almeno due giorni lavorativi. La stazione appaltante adotta gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte. Il sorteggio è eseguito da un'apposita commissione composta dal Direttore Generale (o suo delegato) e da altri due dipendenti. Dell'esito del sorteggio sarà redatto apposito verbale, da tenere agli atti della procedura.

11. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti da INFORMARE, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e dell'adozione della determina a contrarre e/o dell'ordine di affidamento, avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento. INFORMARE deve comunque tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.

12. INFORMARE assicura l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici.

13. I risultati dell'indagine di mercato sono riportati negli atti del procedimento, che devono essere pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" unitamente all'esito della procedura di affidamento.

14. Per affidamenti di importi inferiore a € 40.000,00 è possibile, ove ritenuto necessario e in analogia all'indagine di mercato, attivare una manifestazione di interesse secondo principi di adeguatezza e proporzionalità, in relazione all'oggetto o alla complessità dell'affidamento.

## **ART. 11 LAVORI DI SOMMA URGENZA**

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il RUP- ovvero il tecnico che si reca per primo sul luogo - informano prontamente il Direttore Generale sui motivi dello stato di urgenza e le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo. Il Direttore Generale dispone immediatamente, con propria disposizione e sotto la sua responsabilità, le misure improcrastinabili da attuare.

2. Fermo restando quanto sopra, l'esecuzione dei lavori di somma urgenza può avvenire entro il limite di Euro 200.000,00 o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, secondo le modalità di cui all'articolo 163 del Codice.

## **ART. 12 ESECUZIONE E PAGAMENTI**

1. L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso sia divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, se ne chieda l'esecuzione anticipata nei modi e alle condizioni previste dall'articolo 32, comma 8 e 13, del Codice.

2. Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal Direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisoriale.

3. Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del Direttore dell'esecuzione. L'esecuzione d'urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara

determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari. Nel caso di avvio dell'attività in via d'urgenza è essenziale procedere alla redazione e sottoscrizione di entrambe le parti di apposito verbale di avvio nel quale vengono identificate le attività indifferibili.

4. Le fatture o documenti fiscali sono liquidati da INFORMARE con la cadenza temporale stabilita nel contratto o nell'ordine a seguito delle opportune verifiche delle prestazioni pattuite, così come previsto dall'articolo 102 del Codice.

5. Il certificato di pagamento relativo agli acconti viene emesso ai fini del rilascio della fattura, ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice, solo per i lavori e in caso necessiti il collaudo al posto della regolare esecuzione.

6. La ritenuta dello 0,50% viene trattenuta a garanzia dei lavori in fase di pagamento dei SAL (stato avanzamento lavori) e viene svincolata in sede di liquidazione finale dell'opera a seguito di regolare collaudo e di DURC. La ritenuta dello 0,50% non viene trattenuta in caso di forniture e servizi che si risolvono in un unico adempimento o in prestazioni intermedie conclusive di contratti di durata.

7. Il pagamento delle fatture o documenti fiscali sono subordinati alla verifica del DURC regolare dell'affidatario o del subappaltatore. In caso di irregolarità contributiva e/o retributiva l'affidatario viene invitato alla regolarizzazione entro un congruo termine, indicativamente pari a 15 giorni. In caso di inadempimento INFORMARE provvede a trattenere dall'importo dovuto l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento agli enti previdenziali e al personale preposto ai sensi dell'articolo 30 del Codice.

8. I pagamenti sono disposti, se la norma non prevede diversamente, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del documento fiscale, ovvero, dalla data del certificato di regolare esecuzione, come prevista da contratto, se successiva alla data di ricevimento del documento fiscale. Ogni irregolarità sospende i termini di pagamento.



9. Per agevolare il monitoraggio di INFORMARE dei termini di pagamento rispetto alle scadenze contrattuali, INFORMARE ritiene di uniformare in caso di ordini a seguito di affidamento diretto o procedura negoziata la scadenza massima in 60 gg per il pagamento delle fatture o documenti fiscali (30 gg per la regolare esecuzione + 30 gg per il pagamento) quale termine convenzionale, salvo motivata sospensione del termine e salvo esigenze contrattuali diverse.

### **ART. 13 FORMA DEL CONTRATTO**

1. La stipula del contratto avviene a seguito di determina di affidamento o atto equivalente semplificato.
2. Per le procedure oggetto del presente regolamento il termine dilatorio di 35 giorni (articolo 32, comma 9, del Codice) trova applicazione solo per gli affidamenti di lavori superiori a 150.000 euro.
3. I contratti o l'ordinativo, in caso di procedura negoziata o affidamento diretto, sono stipulati in modalità elettronica mediante scambio di lettere, anche tramite piattaforma elettronica, oppure mediante scrittura privata.
4. Per gli affidamenti di lavori superiori a 150.000,00 euro trova applicazione il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto di cui all'articolo 32, comma 9, del Codice.
5. Il contratto o l'ordinativo di cui all'articolo 9, comma 8, dovrà contenere le condizioni specifiche di esecuzione dello stesso, tra cui l'inizio ed il termine della prestazione o fornitura, le modalità di pagamento, nonché tutte le altre circostanze necessarie, ivi compresi il regime IVA applicabile, il codice destinatario di fatturazione elettronica, ogni onere relativo agli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i..
6. Il contratto e/o le condizioni generali di contratto ad esso applicabili deve in ogni caso contenere espresse e specifiche clausole, che prevedano, in caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti e autocertificati dall'operatore, la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta,

l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

#### **ART. 14 ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di sua formale approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di INFORMARE ed è reso pubblico attraverso la sua pubblicazione sul sito internet [www.informare.camcom.it](http://www.informare.camcom.it).

## ALLEGATO 1: TIPOLOGIA DI FORNITURE DI BENI E SERVIZI ESEGUITE IN ECONOMIA

### BENI

- a) arredi, mobili e attrezzature non informatiche;
- b) opere d'arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla legge 29/7/1948, n. 717 e al decreto ministeriale 23/3/2006;
- c) attrezzature hardware, sistemi software, calcolatrici, fotocopiatrici, affrancatrici, fax, impianti telefonici e di telecomunicazione in genere, materiale informatico in genere;
- d) auto, motoveicoli;
- e) libri, riviste, giornali e pubblicazioni anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che informatico,
- f) materiali di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio;
- g) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
- h) vestiario di servizio e dispositivi di protezione dei dipendenti;
- i) combustibili per il riscaldamento degli immobili;
- j) carburanti per autotrazione delle auto e dei motoveicoli in dotazione;
- k) fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
- l) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture e degli arredi;
- m) coppe, trofei medaglie, targhe, oggetti ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni, onorificenze, riconoscimenti, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari in occasione di specifici eventi;
- n) contrassegni, sigilli, bolli francobolli e altri valori bollati;

## SERVIZI

- a) Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria di mobili, arredi, attrezzature, impianti e mezzi;
- b) servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale;
- c) servizi di telecomunicazione;
- d) servizi assicurativi, bancari e finanziari, servizio di cassa, contratti di leasing;
- e) Servizi di caricamento dati,
- f) servizi informatici e affini, compresi i servizi telematici, di video conferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, e-government e informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;
- g) servizi di ricerca e sviluppo, compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socioeconomiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
- h) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili, tenuta e aggiornamento degli inventari;
- i) servizi legali, di consulenza fiscale, tributaria e contributiva, prestazioni di advisor tecnico, giuridico, amministrativo o finanziario, servizi intellettuali e/o professionali;
- j) servizi per la trascrizione e la traduzione di verbali, relazioni in occasione di convegni, seminari, congressi;
- k) servizi di interpretariato;
- l) servizi di agenzie di viaggio, alberghieri, di ristorazione e di catering;
- m) servizi di consulenza gestionale e affini;
- n) servizi pubblicitari, compresa la divulgazione di avvisi, bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione mediante acquisto dei relativi spazi;
- o) servizi di ordinaria pulizia degli immobili, come disciplinati dall'articolo 286 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici;
- p) servizi di derattizzazione, disinfestazione e altri servizi di pulizia;
- q) servizi di gestione degli immobili di proprietà e in uso;
- r) servizi di editoria e di stampa, compresi i servizi di tipografia, litografia, fotografia, traduzione e trascrizione,
- s) servizi relativi alla sicurezza, compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili e di manifestazioni;



- t) servizi per la gestione di corsi di formazione;
- u) servizi di noleggio e affitto di attrezzature e autoveicoli;
- v) servizi di facchinaggio, imballaggio e trasloco;
- w) servizi per la partecipazione e organizzazione di cerimonie, convegni, meeting, conferenze, mostre, fiere, corsi, seminari, esami e concorsi, riunioni, manifestazioni di interesse e nell'interesse di INFORMARE;
- x) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazioni, trascrizioni e vulture di atti;
- y) prestazioni di supporto al responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del Codice dei contratti pubblici;
- z) servizi sostitutivi di mensa, come disciplinati dall'articolo 285 del regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici;
- aa) altri servizi per il funzionamento degli uffici.